Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 30 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 300	All'Estero	Abb. annuo L. 600
	» semestrale » 150		» semestrale » 300
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150
	Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 60		» trimestrale » 120
	Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo L. 400 —
	» semestrale » 100 —		» semestrale » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 13 DEL 30 GENNAIO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Società nazionale di ferrovie e tranvie, anonima in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella 23ª estrazione del 15 dicembre 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Unione esercizi elettrici, Società per azioni in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 24 novembre 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Napoli:** Debito unificato della città di Napoli - Obbligazioni sorteggiate nella 127ª estrazione del 20 dicembre 1944. — **Cassa nazionale di previdenza - Società « Dante Alighieri »:** Prestito a premi - Obbligazioni sorteggiate nella 80ª estrazione del 30 dicembre 1944. — **Società anonima tramvie siciliane:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 31 dicembre 1944.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 432.

Modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, i notai possono procedere alla pubblicazione dei testamenti allegando al relativo verbale un atto notorio attestante la morte del testatore, qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile unire l'estratto dell'atto di morte.

La stessa disposizione si applica pure per il verbale di richiesta di passaggio di un testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti tra vivi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 37. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 7.

Disposizioni circa il funzionamento delle società e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 2325 e seguenti del Codice civile;
Vista la legge 21 agosto 1940, n. 1349, concernente disposizioni relative ai professionisti e agli amministratori, liquidatori e componenti degli organi di sorveglianza delle società commerciali e delle aziende e istituti di credito richiamati alle armi;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1943, n. 79, contenente disposizioni relative alla proroga del termine per l'approvazione dei bilanci delle società e alla valutazione nei bilanci stessi dei beni distrutti o danneggiati in conseguenza di eventi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, sulla tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi le residenze o la sede nel territorio occupato dal nemico;
Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 89, che proroga i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie delle società e per l'approvazione dei bilanci degli enti ed istituti di diritto pubblico;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia e del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine per il deposito e l'approvazione del bilancio delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative può essere prorogato, una o più volte, per un tempo determinato in relazione alle particolarità del caso, quando risulta che la redazione del bilancio stesso è resa particolarmente difficile, a motivo dell'esistenza, in località non ancora liberate, di sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze o stabilimenti, ovvero per altre circostanze dipendenti dallo stato di guerra.

Nonostante la proroga prevista nel precedente comma, gli amministratori e i sindaci debbono compilare una situazione contabile provvisoria, che è depositata nella sede della società, insieme con una relazione, almeno quindici giorni prima del termine entro cui l'assemblea ordinaria avrebbe dovuto essere convocata secondo la legge e l'atto costitutivo. Non oltre i quarantacinque giorni successivi, la situazione contabile provvisoria deve essere pubblicata mediante deposito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è situata la sede sociale, con l'annotazione che è stato ordinato il differimento del deposito e della approvazione del bilancio.

Art. 2.

Il termine stabilito per la convocazione dell'assemblea ordinaria delle società indicate nel precedente art. 1 può essere prorogato, una o più volte, e per il tempo determinato in relazione alla particolarità del caso, quando risulta che i soci rappresentanti la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo non possono parteciparvi perchè si trovano in località non ancora liberate.

Nonostante la proroga prevista nel precedente comma, il bilancio deve essere depositato e pubblicato in conformità alle disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente, con l'annotazione che non è intervenuta l'approvazione da parte dell'assemblea perchè è stato ordinato il differimento della sua convocazione.

Art. 3.

Le proroghe di cui agli articoli precedenti sono concesse dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su istanza degli amministratori o dei sindaci, assunte sommarie informazioni.

Nel caso previsto dall'articolo precedente l'istanza può essere presentata anche da soci.

Art. 4.

L'istanza prescritta negli articoli precedenti può essere proposta entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se a tale data i termini per il deposito o l'approvazione del bilancio o quelli per la convocazione dell'assemblea siano scaduti o prossimi alla scadenza di un numero di giorni inferiore ai quindici.

Art. 5.

Se l'atto costitutivo delle società indicate nell'art. 1 stabilisce che gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie devono essere inseriti in giornali che siano stati successivamente soppressi o si pubblichino in località non ancora liberate, gli avvisi stessi sono invece inseriti in un quotidiano designato dal presidente del tribunale competente in seguito a ricorso degli amministratori o dei sindaci.

Art. 6.

Gli amministratori delle società per azioni che si trovano in località non ancora liberate possono essere provvisoriamente sostituiti nei modi stabiliti dall'articolo 2386 del Codice civile.

Se la sostituzione deve essere deliberata dall'assemblea dei soci e ricorrano le condizioni previste dall'art. 2, il presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su istanza degli amministratori, dei sindaci o anche di soci, assunte sommarie informazioni, nomina uno o più commissari per la gestione provvisoria della società in luogo del Consiglio di amministrazione, scegliendoli di preferenza fra gli amministratori rimasti in carica o fra i dirigenti ai quali siano stati conferiti poteri di rappresentanza. Il presidente del tribunale determina quali poteri, fra quelli spettanti agli amministratori, sono demandati ai commissari, stabilisce se questi devono versare cauzione, ne precisa l'ammontare e fissa il compenso dovuto.

Ai commissari si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo precedente si osservano anche per le società a responsabilità limitata.

Alla sostituzione provvisoria degli amministratori delle società in accomandita per azioni che si trovano in località non ancora liberate, provvede l'assemblea, ai sensi dell'art. 2467 del Codice civile. Se ricorrono le condizioni indicate dall'art. 2, la sostituzione è fatta dal presidente del tribunale a norma dell'articolo che precede, e con gli effetti stabiliti dall'art. 2468, 2° comma, del Codice civile.

Per le società cooperative gli amministratori sono provvisoriamente sostituiti nei modi stabiliti dall'articolo 2386 del Codice civile, osservate le disposizioni dell'art. 2535. Se la sostituzione deve essere deliberata dall'assemblea e ricorrono le circostanze indicate nello art. 2, la nomina del commissario è fatta dall'autorità governativa che esercita la vigilanza sulla società.

Art. 8.

I sindaci delle società previste nell'art. 1 che si trovano in località non ancora liberate, sono sostituiti dai sindaci supplenti, secondo le disposizioni dell'art. 2401 del Codice civile.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale e l'assemblea non possa riunirsi perchè ricorrono le condizioni descritte nell'art. 2, i sindaci rimasti in carica provvedono alla opportuna integrazione provvisoria, salvo che questa sia necessaria per la maggioranza del collegio. In quest'ultimo caso il presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su ricorso dei sindaci rimasti in carica, degli amministratori, o anche di soci, assunte sommarie informazioni, nomina commissari provvisori di controllo, scegliendoli di preferenza tra i sindaci rimasti in carica o i soci, e fissa l'ammontare del compenso dovuto.

Per le società cooperative i commissari previsti dal comma precedente sono nominati dall'autorità governativa che esercita il controllo sulla società.

I commissari di controllo esercitano le loro funzioni a norma degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Agli stessi si applicano le disposizioni riguardanti i sindaci contenute negli articoli 2621 e seguenti del Codice stesso.

Art. 9.

Le sostituzioni regolate negli articoli precedenti sono fatte dallo Stato o dagli enti pubblici, per quegli amministratori o sindaci che, in virtù dell'atto costitutivo o dello statuto, essi hanno il potere di nominare.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che facultano l'autorità governativa a nominare commissari per le società che fruiscono di finanziamenti, di partecipazioni o di garanzie, da parte dello Stato, per le società concessionarie di pubblici servizi o di beni statali e per le società di interesse generale o nazionale.

Art. 10.

I liquidatori di società commerciali che si trovano in località non ancora liberate sono sostituiti con liquidatori provvisori.

La sostituzione è deliberata dai soci o disposta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su istanza dei sindaci o anche di soci, assunte sommarie informazioni.

La sostituzione provvisoria del liquidatore di società cooperative nominato dall'autorità governativa, è tuttavia fatta dalla stessa autorità.

Art. 11.

La sostituzione prevista dagli articoli che precedono si intende cessata non appena le persone che furono sostituite vengano a trovarsi in territorio liberato.

Analogamente i commissari di cui agli articoli 6, 7 e 8 cessano dalla carica non appena la maggioranza degli amministratori o dei sindaci venga a trovarsi in territorio liberato.

Art. 12.

La prima assemblea ordinaria delle società indicate nell'art. 1 convocata dopo l'entrata in vigore del presente decreto, può sostituire gli amministratori, quand'anche non sia ancora scaduto il termine per la cessazione dalla carica, e anche se la deliberazione relativa non è iscritta nell'elenco delle materie da trattare.

La stessa assemblea può deliberare di ridurre il numero degli amministratori previsto dall'atto costitutivo.

Agli amministratori che cessano dalla carica prima della scadenza del termine spetta soltanto il compenso per l'attività prestata.

Art. 13.

L'autorità governativa che ha la vigilanza sulle società cooperative può disporre lo scioglimento degli organi deliberativi delle stesse e la nomina di un commissario per la gestione straordinaria, quand'anche non ricorrano le circostanze previste dalle leggi vigenti.

La stessa disposizione si applica alle società costituite per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602 del Codice civile.

Art. 14.

Se almeno i tre quarti del capitale di una società per azioni avente sede nel territorio non ancora liberato appartengono a persone che si trovino in territorio liberato o ad enti i cui rappresentanti si trovino in questo territorio, può essere autorizzata la convocazione dell'assemblea fuori della sede della società, sempre che sia necessario tutelarne rilevanti interessi e secondo le disposizioni degli articoli che seguono.

Art. 15.

L'autorizzazione alla convocazione dell'assemblea è data, su ricorso degli amministratori o dei possessori della maggioranza azionaria, con decreto del presidente del tribunale nella cui giurisdizione si trova il titolare della quota più elevata della maggioranza stessa.

Il ricorso deve indicare quali siano i rilevanti interessi da tutelare mediante la deliberazione dell'assemblea, e deve essere corredato dall'estratto autentico del libro dei soci ovvero, in mancanza di questo, da certificato attestante che le azioni o i documenti equipollenti, idonei a comprovare il possesso delle azioni, sono stati depositati presso la filiale della Banca d'Italia del capoluogo della provincia sulla quale ha giurisdizione il presidente del tribunale adito.

Il presidente del tribunale, constatato il fondamento della domanda e accertata la presenza della maggioranza del capitale sociale nella misura indicata nell'art. 14 autorizza la convocazione dell'assemblea nel luogo in cui si trova il titolare della quota più elevata della maggioranza azionaria, con le formalità previste nell'articolo 2366 del Codice civile.

Art. 16.

L'assemblea convocata ai sensi dei due articoli precedenti può anche deliberare sulla sostituzione temporanea degli amministratori e dei sindaci.

Art. 17.

Per le società nelle quali lo Stato ha partecipazioni azionarie, la convocazione dell'assemblea può essere disposta su istanza della amministrazione interessata, anche se l'entità della partecipazione sia inferiore a quella stabilita nell'art. 14.

Art. 18.

Le disposizioni concernenti la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio si applicano anche agli enti pubblici e agli istituti di diritto pubblico.

Si applica anche la disposizione dell'art. 4.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso si applicherà fino al compimento del sesto mese successivo alla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — GRONCHI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 38. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Decorrenza del decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944 riguardante la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sull'« Esposizione universale di Roma » e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944, concernente la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma »;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944, concernente la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » ha effetto dal 9 novembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(114)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 28 dicembre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto lo statuto della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari in data 6 febbraio 1939;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge 2 agosto 1943, n. 704;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Salvatore Marino è nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che ai termini dello statuto spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali della Cassa stessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1944

BONOMI

(115)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e nomina del commissario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) con sede in Roma, via Nizza n. 140, costituita con atto pubblico del 23 gennaio 1941 a rogito notar dott. Napoleone Raffaello, registrato a Roma il 6 febbraio 1941, Ufficio atti pubblici, vol. 606. n. 11046 — modificato con deliberazione in data 27 marzo 1942 dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci, regolarmente trascritta e pubblicata — esercita una attività di interesse generale, in quanto ha per oggetto la produzione dell'energia elettrica, l'impianto e l'esercizio di ferrovie e tramvie, l'impiego delle acque a scopi di irrigazione e di navigazione fluviale, nonchè la costruzione e l'esercizio di ponti e canali;

Ritenuto, inoltre, che la predetta società controlla la Società Romana per le Ferrovie del Nord, concessionaria di pubblici servizi di trasporti, attraverso il possesso della maggioranza delle azioni;

Ritenuto che la S.I.C.I. non trovasi in grado di poter funzionare per la dispersione dei suoi amministratori;

Visto l'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) con sede in Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Domenico Carducci è nominato commissario per la gestione della anzidetta società, per la durata di sei mesi.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per i trasporti.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Ministro per i trasporti di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 29 gennaio 1945

BONOMI

(123)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto del grano, del granoturco, dell'orzo e del risone.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1943, sulla determinazione delle trattenute dei cereali;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1943, sulle trattenute di grano consentite ai conduttori di aziende;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1943, che disciplina la macinazione dei cereali trattenuti per il consumo famigliare;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944, recante norme sulla disciplina del raccolto 1944, del grano e dell'orzo;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina di vincolo dei cereali minori e delle leguminose da seme del raccolto 1944;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1944, riguardante i prezzi del grano e dell'orzo, nonchè degli altri cereali minori e dei semi secchi di leguminose;

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1944, concernente i prezzi base del risone;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, sulle norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1944, che stabilisce il prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura;

Considerata la necessità di convogliare sollecitamente all'ammasso i prodotti cerealicoli, disponibili nelle regioni che vengono via via liberate;

Ritenuta l'urgenza di applicare anche nei detti territori le norme legislative vigenti, opportunamente modificate in relazione alle esigenze particolari che consigliano parziali deroghe ad alcune delle disposizioni in atto;

Decreta:

Art. 1.

Nei territori delle provincie di Apuania, La Spezia, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì, Ravenna e di tutte le altre provincie al nord di esse, a decorrere dalla data della riassunzione dell'esercizio dei poteri dello Stato da parte del Governo italiano, ovvero dalla data dell'ordinanza con cui l'Autorità Militare Alleata disporrà l'entrata in vigore del presente decreto in ciascuna provincia, è fatto obbligo a chiunque detenga, per qualsiasi titolo, grano, orzo, granoturco, risone, di conferire ai « Granai del Popolo » tali prodotti, al netto delle trattenute autorizzate per i produttori, o dei quantitativi eventualmente assegnati per l'alimentazione alla popolazione civile, nei limiti del razionamento. Le quantità trattenute o assegnate non possono formare oggetto di compra-vendita.

Il conferimento deve essere eseguito entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di cui al precedente comma, salvo eventuali modifiche che a tale termine potranno essere apportate dalle Autorità militari di occupazione.

Art. 2.

Il granoturco ed il risone, oltre che ad essere soggetti alla disciplina di vincolo, stabilita dal decreto Ministeriale 19 giugno 1944, sono sottoposti anche all'obbligo dell'ammasso di cui al R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, ad eccezione di quanto stabilito per l'obbligo della denuncia di produzione, di cui al seguente articolo.

Art. 3.

I conferenti dei prodotti di cui all'art. 1 sono esonerati dall'obbligo di presentare le relative denuncie di produzione, ma devono eseguire il conferimento nei termini precedentemente fissati e con le norme che potranno essere dettate sul luogo dalle Autorità militari.

Fintanto che non sarà stato perfezionato il conferimento dei prodotti medesimi, essi restano vincolati presso il produttore o chiunque li detenga. I conferenti hanno l'obbligo di custodirli e rispondono dell'osservanza del vincolo sino al conferimento all'ammasso.

Il conferimento si perfeziona con il rilascio del relativo bollettino da parte del Consorzio agrario, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito nei magazzini di ammasso.

Art. 4.

I prezzi base dei cereali di cui all'art. 1, da valere in tutto il territorio italiano liberato, sono fissati, per le quantità conferite successivamente alla liberazione, nella seguente misura:

grano tenero - base 75 kg. per ettolitro, tolleranze 1 % di impurità reale, al q.le L. 900;

grano duro - base 78 kg. per ettolitro, tolleranze 1 % di impurità reale, 3 % di teneri e 22 % (ragguagliato) di bianconati, al q.le L. 1060;

orzo comune vestito - base 56 kg. per ettolitro, tolleranze 2 % corpi estranei, al q.le L. 700;

orzo mondo - base kg. 70 per ettolitro, tolleranze 1 % corpi estranei, al q.le L. 950;

granoturco - base umidità 16 %, al q.le L. 650;

risone:

originario di tipo comune, al q.le L. 445;

originario 1ª qualità (supercomune), al q.le lire 470;

Maratelli e Po (semifino), al q.le L. 515;

Vialone (fino e superfino), al q.le L. 660.

Detti prezzi, da corrispondere ai conferenti all'atto della consegna, sono riferiti a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco al più vicino centro di raccolta senza tela, al netto delle quote per spese inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei « Granai del Popolo ».

Ai prezzi base di cui sopra debbono essere applicate le maggiorazioni e le detrazioni previste dalle apposite tabelle emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

La disciplina totalitaria della raccolta e della distribuzione del risone, pur restando delegata all'Ente Nazionale Risi, come previsto dall'art. 16 del summenzionato R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, sarà provvisoriamente attuata dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per conto del precitato Ente Risi.

Art. 6.

E' ripristinata la disciplina per la macinazione dei cereali di produzione 1944 da trattenere per il consumo familiare, secondo le norme di cui al decreto Ministeriale 15 giugno 1943, fatta eccezione per l'art. 4 di detto decreto relativo alle quote da trattenere per consumo familiare e per gli usi zootecnici, che vengono fissate come al seguente articolo.

Le quantità di grano, granoturco e orzo trattenute per il fabbisogno dell'alimentazione familiare debbono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, nelle norme prescritte, dall'Autorità comunale.

Art. 7.

Le quantità di grano, granoturco, orzo e risone che possono essere trattenute, sul raccolto 1944, per il consumo familiare e per le esigenze della semina in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, sono indicate nella tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Nella stessa tabella sono stabilite le quantità di granoturco che i produttori hanno facoltà di trattenere per gli usi zootecnici.

Art 8.

Chiunque non osservi il vincolo di cui all'art. 3 o non conferisca all'ammasso entro il termine stabilito, in tutto o in parte, il prodotto di cui dispone, depurato dalle trattenute di cui alla tabella allegata e dei quantitativi eventualmente assegnati per l'alimentazione alla popolazione civile nei limiti del razionamento, o si rifiuti di fornire al personale dei competenti uffici i dati e le notizie loro occorrenti o li fornisca in modo incompleto od inesatto, incorre nelle penalità previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 155.

Alle stesse penalità sono soggetti coloro che diano ai prodotti destinazione diversa da quella per cui sono stati trattenuti.

I prodotti sottratti all'ammasso sono soggetti a confisca a termini del precitato decreto.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate nel presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto valgono per l'annata agraria 1944-45 ed entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nei territori sottoposti all'Amministrazione italiana, e da quello dell'ordinanza di cui al secondo comma dell'art. 1, nei territori soggetti al Governo Militare Alleato.

Roma, addì 22 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

Trattenute di grano, granoturco, orzo e risone per i fabbisogni familiari e aziendali consentite sul raccolto 1944

1. — *Trattenute di grano per il consumo familiare.* — In esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, possono essere trattenuti i seguenti quantitativi massimi di grano per ciascuna persona delle categorie appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda: q.li 1,50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compreso il personale di servizio, anche se non risiede nel fondo;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (contivatori diretti): q.li 2,00 per il conduttore e per ciascuna della persona di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compreso il personale di servizio, anche se non risiede nel fondo;

c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole: q.li 2,00 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compreso il personale di servizio, anche se non risiede nel fondo;

d) convivenze e parrocchie che conducano direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: q.li 2,00 *pro-capite* per i conviventi che attendono manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni.

I benefici parrocchiali e le convivenze che conducono direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto, oltre ai due quintali di grano spettanti a coloro che attendono manualmente alla coltivazione dei terreni, potranno trattenere q.li 1,00 per coloro che vi attendono continuativamente con opera direttiva.

I parroci e gli Ordini religiosi per diritto di decima e per questua potranno trattenere fino a q.li 1,00 per ciascun convivente;

e) gli spigolatori fino a q.li 1,50 di grano per ciascun spigolatore.

Inoltre, i conduttori che abbiano, per patto di lavoro, obbligo di corrispondere cereali ai lavoratori, possono trattenere:

f) per i salariati fissi ed obbligati addetti alle aziende cerealicole, quando per patto di lavoro abbiano diritto a compenso in natura, fino a q.li 2,00 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

g) per i coloni parziari, i compartecipanti, i salariati fissi di aziende agricole ed i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, ai quali per patto di lavoro debbano farsi somministrazioni di cereali: fino a q.li 2,00 per lavoratore manuale;

h) per i dirigenti e impiegati di aziende cerealicole che risiedono stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività, con funzioni tecniche od amministrative, di concetto o di ordine: q.li 1,00 per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

2. — *Limite di autosufficienza.* — Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di grano per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo familiare è stabilito in q.li 1,50 *pro-capite* per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di q.li 2 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di grano pari a q.li 1,50 a persona o compreso tra q.li 1,50 e q.li 2,00, devono considerarsi approvvigionati in cereali per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per dodici mesi dei buoni per pane e generi da minestra delle carte annonarie (normali e supplementari).

3. — *Trattenute di granoturco, orzo e risone per il consumo familiare.* — In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti i seguenti quantitativi di altri cereali che vengano prodotti nella stessa azienda agricola:

granoturco in ragione di q.li 1,50 per ogni quintale di grano;

orzo in ragione di q.li 1,30 per ogni quintale di grano;

risone fino ad un massimo di kg. 75 per ciascun avente diritto in sostituzione di kg. 50 di grano.

E' consentito lo svincolo dai « Granai del Popolo » del grano, dell'orzo, del granoturco e del risone per il fabbisogno alimentare del militare congedato, semprechè l'avente diritto abbia facoltà di beneficiare delle trattenute ammesse per legge.

Sono confermate le norme relative alla disciplina di trasferimento in provincie e comuni diversi da quelli di produzione delle quote di trattenuta per i fabbisogni familiari.

I produttori interessati potranno pertanto versare i rispettivi quantitativi presso il Consorzio agrario della località di produzione e ritirare l'equivalente dal Consorzio agrario dove essi risiedono, previo accertamento che sia possibile tale prelievo.

4. — *Proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi.* — Non sono consentite trattenute di cereali per il consumo proprio e familiare, nè per usi aziendali, ai proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il canone in natura.

5. — *Trattenute per le semine.* — I quantitativi di cereali che possono essere trattenuti dai produttori per le esigenze delle semine in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso sono stabiliti, per ogni ettaro da coltivare, nelle seguenti misure massime:

grano di varietà precoce q.li 2,00;

grano di varietà tardiva q.li 1,80;

orzo: per produzione di granella q.li 1,50;

risone: q.li 1,80;

granoturco: per produzione di granella q.li 0,60; per erbaio q.li 1,30.

6. — *Trattenute per gli usi zootecnici.* — I produttori di granoturco hanno facoltà di trattenere per gli usi zootecnici, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, i seguenti quantitativi massimi:

a) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso in allevamento stallino, q.li 3,00;

b) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso, in allevamento brado o semibrado, q.li 2,00;

c) per ogni scrofa in allevamento stallino, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, q.li 5,00;

d) per ogni scrofa in allevamento brado o semibrado, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, q.li 3,00.

Per le trattenute autorizzate sul secondo raccolto del granoturco ottenuto su terreni già coltivati a cereali autunno-vernini, valgono le norme del decreto Ministeriale 1° luglio 1943, che stabiliscono la trattenuta dei granoturchi cinquantini ed affini fino al 60 % della produzione, oltre a quanto stabilito per i quantitativi ottenuti in primo raccolto. In mancanza di produzione di granoturco di primo raccolto, sono autorizzate sul secondo raccolto trattenute comprendenti i quantitativi concessi per il primo e per il secondo raccolto.

Non sono autorizzate trattenute di grano, di orzo o di risone per usi zootecnici.

7. — *Condizioni per ottenere la carta annonaria dei generi da minestra.* — Coloro che, avendo trattenuto il quantitativo massimo dei cereali stabilito per la categoria a cui appartengono, intendono ottenere i buoni della carta annonaria relativa ai generi da minestra, debbono conferire ai Granai del Popolo le quantità di grano appresso indicate:

kg. 30 per le categorie che hanno trattenuto quintali uno o 1,50 di grano;

kg. 40 per le categorie che hanno trattenuto quintali due di grano.

Per ottenere i suddetti buoni possono essere conferiti, in luogo del grano, anche orzo, granoturco o risone, tenendo conto del rapporto di equivalenza tra il grano e questi prodotti, stabilito come sopra.

Il Ministro: GULLO

(104)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Carmelo Terranova di Antonio, nato a New York il 2 luglio 1915, ha dichiarato di avere smarrito i propri diplomi di laurea in giurisprudenza e in lettere conseguiti presso la Regia università di Catania rispettivamente nel 1939 e nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli alla Regia università di Catania.

(118)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cantina sociale « G. B. Corona » con sede in Ierzu

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 22 gennaio 1945, si prorogano al 28 febbraio 1945 i poteri conferiti al dott. Gavino Cambosu, commissario della Cantina sociale « G. B. Corona », con sede in Ierzu.

(119)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del concorso a premi per la costruzione e messa in esercizio di motopescherecci

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Commissariato generale per la pesca — in data 23 giugno 1941, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1941, registro n. 13 Finanze, foglio n. 57, col quale venne bandito un concorso a n. 40 premi in danaro per la costruzione e messa in esercizio di motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti;

Visti i successivi decreti:

1) in data 19 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1941, registro n. 20 Finanze, foglio n. 169, con il quale venne prorogata al 30 novembre 1941 la presentazione delle domande e dei documenti richiesti dall'art. 2 del bando di concorso stesso;

2) in data 22 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1941, registro n. 23 Finanze, foglio n. 58, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice;

3) in data 8 marzo 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1942, registro n. 8 Finanze, foglio n. 21, col quale fu approvata la graduatoria dei vincitori;

4) in data 24 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1943, registro n. 9 Finanze, foglio n. 283, col quale venne prorogata alla data 30 aprile 1944 la presentazione dei motopescherecci alla prova in mare ed al collaudo;

Visto il decreto Luogotenenziale del 21 settembre 1944, numero 251, concernente la soppressione del Commissariato generale per la pesca (Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed il trasferimento delle sue attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di presentazione dei motopescherecci alla prova in mare ed al collaudo, in considerazione delle difficoltà che incontrano i vincitori per approvvigionarsi dei materiali occorrenti;

Ritenuta altresì l'opportunità di consentire ai vincitori la installazione a bordo dei motopescherecci di motori anche se di fabbricazione non nazionale, date le attuali contingenze;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di presentazione alla prova in mare e al collaudo dei motopescherecci ultimati in ogni parte nautica e di pesca giusta i progetti ed i disegni di cui al bando di concorso, è prorogato al 30 aprile 1946.

Art. 2.

L'art. 1, ultimo comma, del decreto 23 giugno 1941 di cui alle premesse è modificato come segue:

« motore a ciclo Diesel di progetto e costruzione sia nazionali che esteri ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1944.

Il Ministro: GULLO

(120)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.